CREDIT SUISSE

Regolamento UE in materia di successioni

Ripercussioni sulla Svizzera

Con il crescere della mobilità aumenta costantemente anche il numero dei casi di successioni transfrontaliere. In caso di decesso, si pongono quindi questioni spesso complicate. Con il Regolamento UE in materia di diritto di successione, l'Unione europea ha compiuto un passo importante verso la semplificazione delle successioni transfrontaliere all'interno dell'UE. Il regolamento si applica ai casi di successione a partire dal 17 agosto 2015.

Il 29 gennaio 2019 sono inoltre entrati in vigore i regolamenti europei sui beni matrimoniali che introducono nel contesto internazionale modifiche sostanziali per quanto riguarda i matrimoni (regolamento sui beni matrimoniali) e le unioni domestiche (regolamento sulle unioni domestiche).

Tutti questi regolamenti hanno ripercussioni anche sulla Svizzera.

Scopo del regolamento UE in materia di successioni
Il regolamento (UE) n. 650/2012[1] armonizza il diritto privato internazionale degli Stati membri dell'UE[2] nelle successioni transfrontaliere, introducendo in particolare regole unitarie riguardanti la competenza e il diritto applicabile. Il suo obiettivo è quello di affidare a un'autorità unica l'intera competenza sulla successione e di applicare all'eredità un diritto successorio unitario, indipendentemente da dove si trovino i beni della successione e dal fatto che essi siano costituiti da beni mobili o immobili.

Si devono evitare procedimenti paralleli nei vari Stati membri e sentenze contraddittorie.

1 Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Il regolamento, entrato in vigore già dal 16 agosto 2012, si applica direttamente agli Stati membri senza ulteriori «leggi attuative» nazionali e deve essere rispettato obbligatoriamente in tutti i casi di successione che si verificano a partire dal 17 agosto 2015.

2 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Si sono avvalsi del diritto di «opting out»: Danimarca e Irlanda.

Ultima residenza abituale
Alla residenza abituale viene ora attribuita un'importanza speciale. Nel caso in cui si applichi il regolamento (UE) n. 650/2012, il diritto di successione nazionale applicabile non dipende più dal domicilio o dalla cittadinanza del testatore al momento del decesso, bensì dalla sua ultima residenza abituale.

Al fine di determinare la residenza abituale, che non deve necessariamente coincidere con l'ultimo domicilio, è necessaria una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della stessa. Assume pertanto importanza il luogo individuato come centro degli interessi del testatore e in cui egli intratteneva i più importanti rapporti sociali (soprattutto familiari e professionali).

In base al regolamento (UE) n. 650/2012, per una persona con domicilio in Svizzera potrebbe inaspettatamente trovare applicazione il diritto di successione nazionale di uno Stato membro dell'UE.

Situazione dei beni patrimoniali in uno Stato membro dell'UE
Anche se l'ultima residenza abituale non era in uno Stato membro, il regolamento (UE) n. 650/2012 può dare origine a una competenza sussidiaria per le autorità europee. Se ad esempio il testatore aveva la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o se in passato aveva la residenza abituale in un tale Stato, la competenza può estendersi anche ai beni patrimoniali in Svizzera. Dal punto di vista della Svizzera queste disposizioni possono condurre a conflitti.

Ambito di applicazione territoriale
Il regolamento (UE) n. 650/2012 si estende a tutti gli Stati membri ad eccezione di Danimarca e Irlanda, dove – come negli Stati terzi (ad esempio la Svizzera) – si applicano ancora le disposizioni generali del diritto privato internazionale.

Ambito di applicazione oggettivo e temporale
Il regolamento (UE) n. 650/2012 si applica a tutte le norme che regolamentano la successione in seguito a decesso, e ai casi di successione che si verificano a partire dal 17 agosto 2015. Anche le normative successorie esistenti saranno ora subordinate al regolamento (UE) n. 650/2012.

Il regolamento (UE) n. 650/2012 non si applica espressamente a donazioni tra vivi, a questioni relative al regime dei beni tra coniugi e al diritto societario.

Scelta del diritto e certificato successorio
Oltre alla questione del diritto applicabile (ultima residenza abituale), il regolamento (UE) n. 650/2012 introduce anche la possibilità di scelta del diritto. Con un testamento o un contratto successorio è possibile scegliere il diritto di successione in base alla cittadinanza. Con il regolamento (UE) n. 650/2012 viene inoltre introdotto il certificato successorio europeo, un documento valido in tutta l'UE che ha come oggetto gli eredi (certificato ereditario) ma anche i legatari, gli esecutori e gli amministratori testamentari.

Scopo dei regolamenti UE sui beni matrimoniali
Contenuto essenziale dei regolamenti è la determinazione del diritto applicabile, da un lato in virtù della scelta del diritto applicabile e dall'altro in qualità di disposizione generale, se non è stata effettuata la scelta del diritto applicabile. Inoltre, i regolamenti sono determinanti per la competenza giuridica internazionale nonché per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in questioni di beni matrimoniali. Non sono invece disciplinate le questioni di diritto materiale nazionale, ossia le questioni relative al regime matrimoniale (ad esempio la partecipazione agli acquisti, la separazione dei beni o la comunione dei beni) e il trattamento di tale regime matrimoniale in caso di scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica.

I regolamenti per i matrimoni (regolamento UE sui beni matrimoniali[3]) e per le unioni domestiche registrate (regolamento UE sulle unioni domestiche[4]) si applicano sostanzialmente a legami instaurati dopo il 29 gennaio 2019. I legami antecedenti possono avvalersi delle possibilità offerte dai regolamenti attraverso la scelta del diritto applicabile. L'effetto non si limita solo allo scioglimento del legame in seguito al decesso di uno dei partner.

Nel 2016 i regolamenti sono stati approvati in 18 Stati[5] e sono aperti all'adesione degli Stati UE che finora non vi hanno partecipato. Ma anche in questo modo l'accesso ai regolamenti va ben oltre i rapporti giuridici degli Stati partecipanti, perché i regolamenti determinano ogni volta il diritto applicabile dal loro punto di vista anche per quanto riguarda Paesi terzi come la Svizzera.

Discrepanza tra il regolamento delle successioni e i regolamenti sui beni matrimoniali
Sebbene entrambi i regolamenti facciano riferimento alla residenza abituale, una mancata scelta del diritto applicabile può portare a conflitti. Per i regolamenti sui beni matrimoniali, è rilevante la prima residenza abituale comune dopo il matrimonio o la costituzione dell'unione domestica, per il regolamento sulle successioni l'ultima residenza del testatore. A tale riguardo, quando una coppia si trasferisce all'estero, vi è sempre una necessità d'azione.

Quali soggetti sono davvero interessati?
Non vengono introdotte modifiche in caso di fattispecie puramente nazionali (il testatore è cittadino svizzero, aveva il domicilio e la residenza abituale in Svizzera e dispone solo di beni in Svizzera).

Una riflessione in merito a un'eventuale necessità d'azione è inevitabile se si verifica una delle seguenti situazioni:
- nazionalità di uno Stato membro dell'UE
- residenza abituale negli ultimi anni in uno Stato membro dell'UE
- prima residenza comune dopo il matrimonio in un altro Stato
- intenzione di vivere in futuro in uno Stato membro dell'UE o di trasferirsi in tale Stato
- beni patrimoniali (immobili, conti bancari, partecipazioni, ecc.) in uno Stato membro dell'UE o intenzione di acquistarli nel prossimo futuro

3 Regolamento UE n. 1103/2016 del Consiglio, del 24 giugno 2016 per l'attuazione della cooperazione rafforzata in materia di competenza, di diritto applicabile, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze nelle questioni relative al regime matrimoniale.
4 Regolamento UE n. 1104/2016 del Consiglio, del 24 giugno 2016 per l'attuazione della cooperazione rafforzata in materia di competenza, di diritto applicabile, di riconoscimento e di esecuzione di sentenze in materia di effetti sui regimi patrimoniali delle unioni domestiche registrate.
5 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svezia.

Conclusioni
In base a queste disposizioni in parte cogenti, qualsiasi pianificazione successoria riferita all'estero o con possibile riferimento futuro all'estero dovrà d'ora in poi essere verificata attentamente anche in Svizzera, includendo nell'analisi le implicazioni del regolamento (UE) n. 650/2012. Nella consulenza di coppie occorre inoltre considerare il regolamento UE sui beni matrimoniali e il regolamento UE sulle unioni domestiche. Le disposizioni esistenti dovranno essere eventualmente modificate. Le possibilità di scelta per le coppie sono notevolmente aumentate. In caso di cittadini di uno Stato membro dell'UE potrebbe essere idonea un'eventuale regolamentazione in base al diritto del loro Stato.

Contattateci
Siamo a vostra disposizione per un colloquio individuale.
Chiamateci al numero 0844 200 111*
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale pubblicitario. Non rappresentano in alcun modo una consulenza d'investimento o di altro tipo, né sono basate una valutazione della situazione personale del destinatario e non sono il risultato di un'analisi finanziaria obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o società collegate (di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né le relative copie possono essere inviate, portate con sé o distribuite negli Stati Uniti o consegnate a US Person (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). Senza l'autorizzazione scritta di CS queste informazioni non possono essere riprodotte, neppure parzialmente. I vostri dati personali vengono trattati in conformità all'informativa sulla protezione dei dati di Credit Suisse, consultabile al vostro domicilio dal sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate utilizzano in alcune circostanze i vostri dati personali di base (p. es. dati di contatto quali nome e indirizzo di posta elettronica) allo scopo di inviarvi materiale di marketing relativo ai propri prodotti e servizi. Se non desiderate più ricevere questo tipo di documentazione potete rivolgervi in qualsiasi momento al vostro consulente clientela.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

LMAB 4 4363 06.2022